INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 6

Interventi a favore dei soggetti privati delle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana danneggiati dalle calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999

A favore dei soggetti privati e delle attivita' produttive danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 6, comma 1, si applicano i benefici di cui agli articoli 4, comma 6, e 18, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61. Nei territori di cui all'articolo 5 e' vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti nelle aree ad elevato rischio idrogeologico: all'individuazione e perimetrazione di dette aree procedono le regioni territorialmente competenti, entro il termine del 30 settembre 1999. Se le regioni non provvedono entro tale termine, l'individuazione e la perimetrazione sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'ambiente, previa diffida e decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. Nelle stesse aree e' fatto, altresi', divieto di nuovi insediamenti, anche produttivi, fino alla realizzazione degli interventi strutturali di emergenza e di messa in sicurezza di cui all'articolo 5 e conseguente riperimetrazione delle aree a rischio. Per i territori della regione Campania colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 la perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico e' effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 i comuni interessati provvedono ad individuare, d'intesa con la regione, le aree per la ricostruzione delle unita' immobiliari totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 4. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. Ove gli immobili non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune. I presidenti delle regioni, perimetrate le aree a rischio idrogeologico ai sensi del comma 2, provvedono, entro i successivi sei mesi, all'individuazione e demolizione degli immobili, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscono

ostacolo al regolare deflusso delle acque e limitano l'adeguamento delle sezioni idrauliche; l'area di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene demaniale. In tali casi ai soggetti interessati spettano, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui a comma 6, i seguenti contributi:

a) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso abitativo, e' corrisposto il contributo di cui al comma 1, secondo le modalita' e le condizioni ivi previste;

b) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attivita' produttive, e' corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire. Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, senza che sia intervenuta sanatoria, non e' dovuto alcun indennizzo. Trascorso il termine di cui al comma 4, all'individuazione e alla demolizione provvede il prefetto della provincia interessata, avvalendosi delle strutture tecniche civili e militari dello Stato. Le regioni provvedono all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui al presente articolo, nonche' a stabilire le relative modalita' e disposizioni operative. Le provvidenze gia' concesse per gli stessi eventi calamitosi con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione sui benefici di cui al presente articolo.

Versione in vigore dal 16 maggio 1999, non più in vigore dal 15 luglio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia di protezione civile
Estremi	Decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-di-protezione-civile/art-6-interventi-a-favore-dei-soggetti-privati-delle-regioni-campania/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it